

PENSIONI MESE DI GENNAIO 2012 INFORMATIVA

Le pensioni del prossimo mese di gennaio, per effetto di disposizioni legislative, avranno le seguenti caratteristiche:

- con Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, il Governo ha corretto la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni, provvisoriamente concessa nella misura di + 1,4%, nella nuova aliquota di **+1,6%** con competenza dal 1° gennaio 2011, con i conseguenti conguagli **(+0,2%)** determinati per differenza. Segue dettaglio:

AUMENTI PER COSTO VITA		
dal 1/1/2011	+ 1,60% (100% istat)	fino a euro 1.382,91 mensili
	+ 1,44% (90% istat)	da € 1.382,92 a € 2.304,85
	+ 1,20% (75% istat)	oltre euro 2.304,85

- il medesimo Decreto (art. 24, comma 25), ha stabilito quanto segue:
per l'anno 2012 la rivalutazione automatica delle pensioni è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il minimo, conservando i criteri di proporzionalità in base ad eventuali altre pensioni segnalate dal casellario centrale delle pensioni, come di seguito specificato:

AUMENTI PER COSTO VITA		
dal 1/1/2012	+ 2,60% (100% istat)	fino a euro 1.405,05 mensili
	aumento fino al raggiungimento del limite massimo della fascia	oltre a € 1.405,05 e fino a € 1.441,59, viene garantito € 1.441,59
	Nessun aumento	oltre euro 1.441,59

- ai sensi dell'art. 29 dello Statuto del Fondo il nuovo trattamento mensile minimo lordo complessivo tra pensione INPS ed integrazione, dal 1° gennaio 2012, sarà pari ad euro **1.736,33**, mentre il minimo inps ammonterà ad euro **480,53**;
- pensioni ai superstiti: a seguito di modifica del tracciato del flusso proveniente dall'INPS, sul cedolino continueranno ad essere esposte separatamente sia la pensione lorda, sia, nel caso in cui si posseggano altri redditi, la quota non cumulabile ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- per quanto concerne gli aspetti fiscali, la nuova legge finanziaria per l'anno 2012 ha confermato la curva irpef e le detrazioni d'imposta vigenti nel 2011.
Si rammenta che il limite di reddito (al lordo di oneri deducibili) per il diritto alle detrazioni d'imposta per ciascun familiare a carico è pari ad euro 2.840,51 annui;
- anche nel corso del 2012 ciascun pensionato avrà l'obbligo di segnalare tempestivamente al Fondo eventuali variazioni in merito al diritto alle detrazioni d'imposta per familiari a carico;
- ai sensi della circolare 15/2/2007 dell'Agenzia delle Entrate (paragrafo 3,2):
- ai fini della determinazione dell'addizionale **comunale** fa fede la residenza al **1/1/2011**.
- ai fini della determinazione dell'addizionale **regionale** è rilevante la residenza al **31/12/2011**,

8. anche il contributo di perequazione sulle prestazioni pensionistiche, istituito dalla legge n. 111/2011, viene modificato dall'art. 24, comma 31-bis della legge n. 214 del 22/12/2011 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 201/2011. Infatti con effetto dal mese di gennaio 2012 la trattenuta viene effettuata sui trattamenti pensionistici in pagamento nelle seguenti nuove percentuali:

- 5% per gli importi complessivi da € 90.000 ad € 150.000,
- 10% da € 150.000 a € 200.000,
- 15% per la parte eccedente i 200.000 euro annui.

Nel caso di titolarità di più pensioni, il contributo annuo – fiscalmente deducibile - sarà calcolato in *misura proporzionale* ai trattamenti erogati.

Gli Uffici sono a disposizione per eventuali approfondimenti.

10 gennaio 2012

LV